

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

* * *

Proc. n. 01/2016

Promosso contro

BARBERO Enrico, tessera n. 310704 preso società A.S.D. FERRIERA del comitato territoriale Valle Susa e Pinerolo;

A.S.D. FERRIERA, in persona del Presidente pro tempore, del comitato territoriale Valle Susa e Pinerolo;

TORTA Fabio, tessera n. 704397, presso S.B. CHIERESE del comitato provinciale di Torino;

BERGOGLIO Matteo, tessera n. 316209, presso S.B. CHIERESE del comitato provinciale di Torino,

NARI Paolo, tessera n. 426757, presso S.B. CHIERESE del comitato provinciale di Torino

S.B. CHIERESE, in persona del Presidente pro tempore, del comitato provinciale di Torino;

PREMESSO CHE

- l'arbitro della gara regionale, sig. Claudio Giannino, svoltasi in Ivrea (TO) in data 12.03.2016 presso la società Amici Bocce Ivrea, ha presentato denuncia nei confronti dei giocatori in epigrafe generalizzati per i fatti descritti in denuncia e segnatamente per non essersi gli stessi presentati per la disputa della semifinale della competizione, senza addurre giustificato motivo dell'assenza;
- ritenuta la tempestività della denuncia (invio 14.03.2016) e l'inoltro all'ufficio;
- la condotta tenuta dai denunciati integra la violazione dell'art. 60 comma 2 lett. c) del R.G.D. *"rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara"*, fattispecie punita a



mente dell'art. 60 comma 3 lett. a) R.G.D., in caso di prima infrazione, non essendo ravvisabili circostanze aggravanti, né attenuanti, con la sanzione dell'ammonizione;

- l'abitudine della condotta nella disciplina (che ha indotto il giudicante a dover reiteratamente intervenire su comportamenti analoghi, soprattutto ad obiettivo già raggiunto), induce il decidente, anche affinché la presente decisione funga da monito per gli altri atleti e per le società cui gli stessi sono tesserati (spesso insensibili alla condotta dei propri atleti) a sanzionare a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 60 comma 1 lett. c R.G.D.) le società presso le quali gli stessi sono tesserati, ex art. 60 comma 5 R.G.D. con la sanzione di € 100,00= di multa quanto alla S.B. CHIERESE (aumentata per il numero di atleti denunciati) e con la sanzione di € 80,00, quanto all'A.S.D. FERRIERA.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

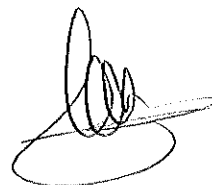
applica a **BARBERO Enrico**, tessera n. 310704 presso società A.S.D. FERRIERA del comitato territoriale Valle Susa e Pinerolo, la sanzione dell'ammonizione

TORTA Fabio, tessera n. 704397, presso S.B. CHIERESE del comitato provinciale di Torino, la sanzione dell'ammonizione

BERGOGLIO Matteo, tessera n. 316209, presso S.B. CHIERESE del comitato provinciale di Torino, la sanzione dell'ammonizione

NARI Paolo, tessera n. 426757, presso S.B. CHIERESE del comitato provinciale di Torino, la sanzione dell'ammonizione;

applica all' **A.S.D. FERRIERA**, in persona del Presidente pro tempore, del comitato territoriale Valle Susa e Pinerolo, la multa di € 80,00= e alla **S.B. CHIERESE**, in persona del Presidente pro tempore, del comitato provinciale di Torino, la multa di € 100,00=, da corrispondersi a mezzo bonifico



bancario alla F.I.B. Comitato Regionale Piemonte sul c.c. di cui al seguente identificativo IBAN IT32 B010 0503 3090 0000 0001 050 con causale (multa decisione 01/2016 Piemonte).

Ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 03.05.2016

Il Giudice sportivo
avv. Massimo Usseglio

